

Proposta di legge regionale

“Introduzione di un limite minimo della temperatura ambiente negli edifici pubblici e di uso pubblico durante il periodo di funzionamento degli impianti di climatizzazione estiva”

Relazione

L'importanza del risparmio e dell'efficienza energetica e l'esigenza di una transizione del sistema energetico verso un maggior impiego di risorse rinnovabili si è imposto, nel dibattito politico regionale, come uno dei principali e più urgenti obiettivi di natura strategica.

La presente proposta di legge regionale, che prevede l'introduzione di un valore minimo consentito della temperatura ambiente negli edifici pubblici e di uso pubblico durante il periodo di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione estiva, nasce dalla convinzione che tale misura possa contribuire in maniera efficace al contenimento dei consumi e della spesa energetica ed, altresì, al benessere delle persone.

L'incremento dell'uso, spesso sconsiderato, degli impianti destinati alla climatizzazione estiva (in Italia, dove i primi condizionatori sono arrivati dagli Stati Uniti negli anni '40 del secolo scorso, il *boom* si è registrato nel 2004 con oltre 3 milioni e 200mila condizionatori in funzione durante il periodo estivo) ha determinato e determina un aumento esponenziale dei consumi energetici, testimoniato da episodi di *blackout* verificatisi proprio durante i mesi estivi. E, come è noto, maggiori consumi significano maggiore produzione di energia e, quindi, più emissioni inquinanti nell'atmosfera, nonché aumento dei costi.

Alcuni Paesi europei, e non solo, negli ultimi anni hanno iniziato a porsi il problema di un utilizzo “più intelligente” dei condizionatori: lo scorso anno la Spagna ha fissato alla soglia dei 24 gradi la temperatura minima consentita in tutti gli edifici pubblici; la Cina è stata ancora più severa adottando la soglia dei 26 gradi, seguita dalla Corea, con un risparmio energetico annuo di 5,4 miliardi di dollari.

Come anticipato, la fissazione di un limite minimo della temperatura ambiente non risponde solo all'esigenza di risparmiare energia, ma anche a quella, importantissima, di migliorare il livello di *comfort* ed il benessere delle persone. L'utilizzo ponderato dei sistemi di climatizzazione estiva è, senza dubbio, un'opportunità importante, in particolare per alcune tipologie di malati, come i cardiopatici, al fine di evitare peggioramenti delle loro condizioni di salute. Diversi studi clinici hanno, però, dimostrato che rischi molto alti sono costituiti dagli sbalzi di temperatura: passare dal “troppo caldo” al “troppo freddo”, e viceversa, può provocare problemi, anche molto seri, all'apparato cardiaco e respiratorio. La temperatura negli ambienti, dunque, non dovrebbe mai scendere al di sotto dei 23-24 gradi.

La proposta di legge in questione si compone di quattro articoli.

L'**articolo 1** indica le finalità e l'oggetto della legge: in armonia con quanto disposto dall'articolo 6 dello Statuto, la nostra Regione promuove politiche in campo energetico finalizzate a diffondere l'uso razionale dell'energia ed a favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili. Per conseguire tali finalità, nonché allo scopo di promuovere il contenimento dei consumi e della spesa energetica da parte degli enti pubblici, la presente proposta di legge, all'**articolo 2**, intende introdurre un limite minimo della temperatura ambiente negli edifici pubblici e di uso pubblico durante il periodo di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione estiva: la temperatura non deve essere inferiore al valore di 24 °C.

L'**articolo 3**, rubricato "*Informazione*", prevede una campagna di informazione e sensibilizzazione regionale sul risparmio energetico rivolta ai cittadini affinché, anche negli edifici privati, venga mantenuta la temperatura dell'aria negli ambienti entro il suddetto limite minimo.

L'**articolo 4**, infine, costituisce la norma finanziaria.

Relazione tecnica

-generalità

La proposta di legge introduce una spesa inerente l'applicazione dell'art. 3, che prevede una campagna informativa sul risparmio energetico.

-riferimento al bilancio annuale

La quantificazione della spesa corrente è pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa. L'unità previsionale di base (UPB) interessata è l'UPB DA10081 (Ambiente Programm. risparmio in materia energetica Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.

Alla spesa corrente si fa fronte con le risorse finanziarie dell'UPB DA09011 (Bilancio Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, unità che presenta, al momento, la necessaria capienza.

-riferimento al bilancio pluriennale

Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010, allo stanziamento annuo di 100.000,00 euro, in termini di competenza, nell'UPB DA10081 del bilancio pluriennale 2008-2010 si provvede secondo le modalità dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Proposta di legge regionale

“Introduzione di un limite minimo della temperatura ambiente negli edifici pubblici e di uso pubblico durante il periodo di funzionamento degli impianti di climatizzazione estiva”

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. In armonia con quanto disposto dall'articolo 6 dello Statuto, la Regione Piemonte promuove politiche in campo energetico volte a diffondere l'uso razionale dell'energia ed a favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, nonché al fine di favorire il contenimento dei consumi e della spesa energetica da parte degli enti pubblici, la presente legge introduce, all'articolo 2, un limite minimo della temperatura ambiente negli edifici pubblici e di uso pubblico durante il periodo di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione estiva.

Art. 2

(Limite minimo della temperatura ambiente)

1. Durante i mesi estivi o comunque quando la temperatura ed il grado di umidità percentuale dell'aria rendono opportuna l'attivazione di impianti termici di climatizzazione estiva, negli edifici pubblici e di uso pubblico la temperatura ambiente non deve essere inferiore al valore di 24 °C.

Art. 3

(Informazione)

1. La Giunta regionale predispone una campagna di informazione e sensibilizzazione sul risparmio energetico rivolta ai cittadini affinché, anche negli edifici privati, venga mantenuta la temperatura dell'aria negli ambienti entro il limite minimo fissato al comma 1 dell'articolo 2.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2008, è previsto lo stanziamento pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base (UPB) DA10081 (Ambiente Programm. risparmio in materia energetica Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse dell'unità previsionali di base (UPB) DA09011 (Bilancio Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
3. Per il biennio 2009-2010, agli oneri annui pari a 100.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti nell'UPB DA10081, in termini di competenza, del bilancio pluriennale 2008-2010 si provvede

secondo le modalità dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).